



MESSAGGIO NO. 45

CONCERNENTE LE CONVENZIONI CON IL COMUNE DI LUGANO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI GANDRIA E CAPRINO

Signor Presidente e signori Delegati del Consiglio Consortile,
prima di entrare nel merito del messaggio vi premettiamo che:

- le presenti convenzioni con il Comune di Lugano sono necessarie al fine di poter formalizzare l'incarico al CDALED per la gestione degli impianti di smaltimento delle acque di Gandria e Caprino.

Negli anni scorsi il Comune di Lugano ha realizzato delle importanti opere per allacciare, tramite varie stazioni di pompaggio e canalizzazioni sublacuali, il quartiere di Gandria e la zona di Caprino, compresi Campione e Pugerna, alla rete di canalizzazioni consortili.

Essendo queste delle strutture specifiche di una certa importanza, il comune di Lugano ha chiesto al Consorzio di occuparsi della loro manutenzione in considerazione delle conoscenze tecniche e strutture di cui il CDALED dispone.

Il Consorzio ha da subito aderito a questa richiesta e negli ultimi anni ha maturato la dovuta esperienza per definire con precisione il tipo di collaborazione necessario.

Le Convenzioni che vi sottoponiamo mirano quindi a disciplinare questa collaborazione. Precisiamo che si tratterà di una gestione unicamente a livello tecnico che non andrà a mettere in discussione le varie competenze politiche.

In sostanza il CDALED assumerà, tenuto conto delle sue strutture, delle sue conoscenze tecniche, organizzative e amministrative, la gestione degli impianti di Gandria e Caprino.

In pratica il CDALED si occuperà della sorveglianza e manutenzione ordinaria di questi impianti ricevendo per questo impegno un compenso forfettario. Oltre a ciò organizzerà le necessarie manutenzioni straordinarie che saranno queste fatturate a regia.

Nella definizione delle rispettive competenze e compatibilmente con i compiti di gestione delegati, il presente accordo lascia agli organi del comune di Lugano le decisioni strategiche e di carattere finanziario di sua competenza.

La collaborazione tecnica avrà una durata iniziale di cinque anni e si rinnoverà tacitamente di ulteriori cinque anni qualora nessuna delle parti dovesse intimare disdetta, con preavviso di sei mesi, entro la prima scadenza (e così di seguito).

Il presente accordo potrà essere adeguato in caso di necessità e decadrà automaticamente a determinate condizioni descritte nella convenzione stessa.

Vista la semplicità d'interpretazione delle norme non riteniamo che le stesse richiedano ulteriori commenti.

Come sempre rimaniamo a vostra disposizione per eventuali ragguagli che dovessero necessitarvi in sede di discussione e vi informiamo che la documentazione di dettaglio è a disposizione per una sua visione presso gli Uffici amministrativi del Consorzio.

Per le considerazioni esposte, vi invitiamo a voler:

Risolvere

1. È approvata la convenzione concernente il mandato di gestione per l'impianto di Gandria tra il CDALED e il Comune di Lugano.
2. È approvata la convenzione concernente il mandato di gestione per l'impianto di Caprino tra il CDALED e il Comune di Lugano.
3. Le convenzioni saranno sottoposta per ratifica alla competente Autorità cantonale.

Con stima.

**CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
LUGANO E DINTORNI**

IL PRESIDENTE: IL SEGRETARIO:



L. Pedrazzini



A. Gennari

Bioggio, 27 settembre 2012

Allegato: Convenzione Impianti Gandria
Convenzione Impianti Caprino

C O N V E N Z I O N E
(MANDATO DI GESTIONE)

* * *

Tra il

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI, 6934 Bioggio
(rappresentato dal Presidente della Delegazione Consortile, Signor Luigi Pedrazzini e dal Direttore,
Signor Laurent Kocher)

di seguito “**CDALED**”

e il

Comune di Lugano , 6900 Lugano
(rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco arch. dipl. ETH Giorgio Giudici e dal
Segretario lic. jur. Mauro Delorenzi)

di seguito “**LUGANO**”

Premessa:

- con decisione 14 dicembre 2006 la SEL, Dipartimento delle istituzioni (Divisione degli interni) ha approvato lo Statuto del Consorzio depurazione acque Lugano e Dintorni (CDALED) che ha quale scopo quello di progettare, costruire e gestire impianti di smaltimento e depurazione delle acque residuali e il trattamento dei fanghi nel comprensorio descritto nell’art. 1 dello Statuto;

- il Comune di Lugano è proprietario di diversi tratti di canalizzazioni situate sul proprio territorio comunale, le cui acque reflue vengono convogliate nelle canalizzazioni consortili di proprietà del CDALED;

- il Comune di Lugano è membro del CDALED e partecipa finanziariamente a spese e investimenti, secondo la chiave di riparto attualmente in vigore, in ragione del 51.402%;
- in considerazione delle conoscenze tecniche, organizzative e amministrative (cosiddetto “*know-how*”), nonché delle strutture di cui dispone il CDALED per la gestione dell’impianto di depurazione delle acque e della sua rete di adduzione;
- fatto tesoro dell’esperienza di collaborazione messa volontariamente in atto dalle parti negli ultimi anni, segnatamente dell’attribuzione al CDALED dell’incarico di eseguire la manutenzione ordinaria di alcuni tratti di canalizzazioni comunali situate nella frazione di Gandria (Insero A);
- richiamate le decisioni del Consiglio Consortile e del Consiglio Comunale, con le quali è stata approvata la presente convenzione e sono stati conferiti i necessari poteri di rappresentanza alle persone incaricate di sottoscriverla;

tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

Art. 1 Scopo

Scopo della presente convenzione è quello di regolamentare la collaborazione tra il CDALED e LUGANO, segnatamente il conferimento al Consorzio dell’incarico di eseguire la manutenzione della rete principale di adduzione della Città di Lugano - incluse le opere speciali (come per es. le stazioni di pompaggio - limitatamente all’impianto di Gandria (Insero A), nei modi e nelle forme descritti qui di seguito, in modo da garantirne, compatibilmente con lo stato delle strutture al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione, un funzionamento ottimale.

Nella definizione delle rispettive competenze e compatibilmente con i compiti di gestione delegati, il presente accordo lascia agli organi di LUGANO le decisioni politiche strategiche e di carattere finanziario di sua competenza.

In assenza di particolari e puntuali specifiche, negli articoli che seguono lo svolgimento dei compiti affidati al CDALED verrà in generale definito quale “*incarico di manutenzione*”.

Art. 2 Inizio e durata dell'incarico di manutenzione

L'inizio dell'incarico di manutenzione è fissato a far tempo dal **1. gennaio 2012**. Restano riservati eventuali impedimenti dovuti al perfezionamento degli aspetti formali e procedurali che dovessero interferire con l'avvio e/o lo svolgimento dell'incarico di manutenzione, nel qual caso il CDALED non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti o altri inconvenienti, nonché per eventuali danni agli impianti e/o a terzi che dovessero derivare da tali impedimenti.

L'incarico di manutenzione avrà una durata iniziale di cinque anni e si rinnoverà tacitamente per ulteriori cinque anni qualora nessuna delle parti dovesse intimare disdetta, con preavviso di sei mesi, entro la prima scadenza (e così di seguito).

Art. 3 Oggetto e stato delle strutture

Con la presente convenzione, LUGANO delega al CDALED la responsabilità della manutenzione dell'impianto di Gandria.

La rete di adduzione e le relative opere speciali sono state fatte oggetto di esame visivo da parte del personale tecnico del CDALED. Il relativo referto (Inserito A) serve quindi quale base di riferimento per definire l'estensione e le componenti tecniche dell'impianto di Gandria al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 4 Responsabilità**a) Eventi riconducibili all'attività antecedente all'entrata in vigore della presente convenzione**

Il CDALED declina ogni responsabilità per malfunzionamenti o danni agli impianti e a terzi che dovessero verificarsi prima dell'avvio della collaborazione stabilita in forza della presente convenzione.

Le parti si danno atto che, al momento della sottoscrizione del presente atto, non vi sono contenziosi o altre vertenze aperti o preannunciati verso chicchessia. Qualora eventuali contenziosi riconducibili al precedente periodo di attività in seno all'impianto di Gandria dovessero essere proposti dopo la firma della presente convenzione, LUGANO se ne assumerà piena ed esclusiva responsabilità.

b) Eventi riconducibili all'attività svolta dal CDALED in forza della presente convenzione

Sia LUGANO sia il CDALED dispongono delle necessarie coperture assicurative di responsabilità civile.

Resta riservato il regime di responsabilità aquiliana, per colpa diretta (intenzionale o per negligenza) di collaboratori e ausiliari, nel qual caso sia il CDALED che il Comune di Lugano si riservano di procedere, congiuntamente o individualmente, per far valere eventuali diritti di regresso.

c) Eventi che si verificano dopo la scadenza della convenzione

Per eventi dannosi arrecati a terzi o all'impianto di Gandria riconducibili all'operato o all'omissione del CDALED che si verificheranno dopo la scadenza della convenzione, il CDALED verrà ritenuto responsabile, a meno che non venga provato che l'intervento (o l'omissione) all'origine del danno sia stato eseguito a regola d'arte e che sia stata adoperata tutta la diligenza richiesta dalle circostanze (o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza), rispettivamente che il danno sia riconducibile ad un intervento esclusivo di terzi, oppure per caso fortuito o di forza maggiore.

d) Conformità dell'impianto di Gandria

LUGANO si impegna a garantire la conformità dell'impianto di Gandria per tutta la durata della collaborazione, in particolare giusta i disposti della Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e dell'Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Omach).

Art. 5 Modalità dell'incarico di manutenzione

La collaborazione di manutenzione comprende i seguenti settori:

- a) manutenzione dell'impianto di Gandria (art. 6)
- b) gestione materiali di manutenzione (art. 7)
- c) sorveglianza e interventi di picchetto (art. 8).

Art. 6 Manutenzione dell'impianto di Gandria

La manutenzione ordinaria dell'impianto di Gandria è affidata esclusivamente al CDALED, che potrà far capo ai propri collaboratori o a collaboratori esterni. Ogni intervento verrà fatturato in applicazione del tariffario concordato tra le parti (cfr. art. 9 *infra* e inserti annessi).

Qualora la spesa prevedibile per un singolo intervento superi l'importo di CHF 5'000.-, lo stesso verrà considerato quale manutenzione straordinaria. In tal caso, il CDALED è tenuto a presentare una richiesta di credito al Municipio di Lugano per approvazione (Inserti B e C). Resta anche in tal caso riservata, qualora si verifichi una situazione di emergenza o di urgenza, la possibilità d'intervento immediato e successiva richiesta di ratifica.

Art. 7 Gestione materiali di manutenzione.

La gestione dei materiali di manutenzione avverrà, a cura e competenza di CDALED, in consonanza con quanto descritto nella tabella di cui all'Inserito D. Oltre il limite di spesa di CHF 5'000.- per fornitura occorre l'approvazione preliminare da parte del Municipio di Lugano.

Art. 8 Sorveglianza e intervento di picchetto

La sorveglianza del buon funzionamento dell'impianto di Gandria è garantita dal personale CDALED tramite controlli visivi regolari delle infrastrutture e un sistema di telegestione con segnalazione dei guasti. In caso di malfunzionamento rilevato dal sistema di telegestione, il CDALED si impegna, per il tramite del proprio servizio di picchetto, a verificare entro 3 ore, sulla base dei dati disponibili forniti dal sistema di telegestione, la natura del difetto e decidere le modalità di intervento.

Ogni intervento di picchetto o d'emergenza verrà fatturato in applicazione del tariffario concordato tra le parti e considerato quale parte integrante della presente convenzione (cfr. art. 9 *infra*).

Art. 9 Corrispettivi, prezzi, tariffari

Tutte le spese di manutenzione ordinaria, di carattere finanziario o amministrativo, connessi con la manutenzione dell'impianto di Gandria, così come tutti gli oneri derivanti dalla proprietà delle strutture, sono a carico del Comune di Lugano, il quale, a titolo di contropartita per i servizi offerti e per i compiti assegnati in forza della presente convenzione, verserà allo CDALED i corrispettivi seguenti:

a) Corrispettivo forfettario

per la manutenzione ordinaria dell'impianto Gandria, CHF 30'000.- annui (cfr. inserto E).

b) Corrispettivi variabili

Gli interventi di picchetto o di emergenza, così come tutte le prestazioni che esulano dalle normali operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto di Gandria (e quindi non comprese nel corrispettivo forfettario, cfr. precedente lit. a), verranno fatturati sulla base del tariffario annesso sub Inserto F.

Il tariffario è valevole per un anno e potrà essere unilateralmente modificato, con preavviso di tre mesi e previa ratifica da parte del Municipio di Lugano, da parte di CDALED. La mancata ratifica costituisce valido motivo di risoluzione immediata della presente convenzione.

Art. 10 Investimenti

Tutti gli investimenti di carattere ordinario e straordinario concernenti la rete d'adduzione sono a carico del Comune di Lugano.

Art. 11 Aspetti contabili e IVA

I corrispettivi previsti all'art. 9 e tutti gli importi fatturati dal CDALED al Comune di Lugano per l'esecuzione dei compiti previsti dalla presente convenzione non sono sottoposti a IVA, in quanto prestazioni destinate ad ente pubblico (Inserto G). Qualora il consorzio dovesse diventare contribuente IVA, gli importi relativi alle presente convenzione saranno se del caso conseguentemente assoggettati all'IVA.

Art. 12 Delega di competenze alla Delegazione Consortile e al Municipio

Con l'approvazione della presente convenzione, il Consiglio consortile del CDALED e il Consiglio Comunale della Città di Lugano, attribuiscono alla Delegazione consortile e al Municipio la competenza di negoziare e adattare i criteri finanziari e i tariffari previsti ai precedenti punti 6-9, rispettivamente nelle tabelle e nei tariffari annessi, entro un margine di diminuzione/aumento del 25%.

Art. 13 Foro e diritto applicabile, clausola arbitrale

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si applica il diritto svizzero.

Divergenze, contestazioni o litigi che dovessero sorgere nell'interpretazione, nell'applicazione e nell'esecuzione della presente convenzione, saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale.

Detto collegio arbitrale sarà composto di due membri, designati uno ciascuno dalle parti, e da un presidente. Il presidente avrà anche qualità di arbitratore, ovvero dovrà possedere conoscenze tecniche specifiche, con particolare riguardo alle caratteristiche della vertenza sottoposta al giudizio del collegio arbitrale. Il presidente/arbitratore sarà designato dai due membri prescelti dalle parti e, in caso di mancata intesa, egli verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

La procedura sarà liberamente stabilita dal collegio arbitrale, applicando per analogia (e per quanto necessario) il CPC-CH. Il lodo è inappellabile, fatti salvi i rimedi straordinari previsti dal CPC-CH. Sono in ogni caso riservate le competenze attribuite dalle leggi alle Autorità superiori.

Art. 14 Accessibilità all'impianto di Gandria

Il Comune di Lugano è responsabile per i contatti con i proprietari dei terreni privati dove sono posizionate le condotte e le infrastrutture oggetto della presente convenzione. Sarà cura del Comune prendere i necessari accordi e/o stipulare le necessarie convenzioni con i proprietari, atti a consentire sia l'accesso pedonale l'eventuale accesso alle proprietà via lago. Il Consorzio non potrà in alcun caso essere tenuto per responsabile per la mancata manutenzione a causa di problemi di accessibilità alle infrastrutture o ai fondi.

Art. 15 Approvazione dei rispettivi CC e ratifica da parte dell'autorità cantonale

La presente convenzione è sottoposta per approvazione al Consiglio Consortile del CDALED e al Consiglio Comunale di Lugano e, siccome avente per oggetto mansioni che (anche se temporaneamente) esulano dagli scopi originari definiti nello statuto del CDALED, anche al Consiglio di Stato, come autorità di vigilanza.

La presente convenzione è allestita e sottoscritta in tre esemplari, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Bioggio / Lugano, ... **gennaio 2012**

PER IL CDALED

LA DELEGAZIONE CONSORTILE

PER IL COMUNE DI LUGANO

IL MUNICIPIO

.....
Luigi Pedrazzini	Laurent Kocher	Arch.dipl. ETH G. Giudici	lic. jur. M. Delorenzi


Approvata dal Consiglio Consortile del CDALED il

Approvata dal Consiglio Comunale di Lugano il


Ratifica da parte del Consiglio di Stato decretata in **data**

Allegati:


- inserto A: planimetria impianto Gandria;
- inserto B: intervento di manutenzione personale CDALED;
- inserto C: intervento di manutenzione straordinaria di personale e/o materiale da terzi;
- inserto D: acquisto materiali di manutenzione;
- inserto E: calcolo costi manutenzione ordinaria;
- inserto F: tariffario;
- inserto G: lettera AFC.




Intervento di manutenzione straordinaria di personale CDALED



Intervento di manutenzione straordinaria di personale e/o materiale da terzi





Calcolo costo manutenzione ordinaria		[CHF]
Lavori previsti ogni Controllo stazioni di pompaggio (1 operaio e 1 furgone)	2 settimane (1/2 giornata)	1'446.00
Lavori previsti ogni Manutenzione stazioni pompaggio (1 autocarro e 2 operai da terzi + 2 operai + una zattera)	6 mesi (3 giorni)	25'514.40
Lavori previsti ogni Taglio erba e raccolta rifiuti stazione principale di pompaggio (2 operai e 1 barca)	6 mesi (1 giorno)	1'718.40
Spese amministrative e arrotondamento		1'321.20
TOTALE		30'000.00

Convenzione CDALED - Città di Lugano: Impianto Gandria



Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni

INSERTO F

Tabella tariffe orarie per l'anno 2011	Lunedì-Venerdì 06:00-20:00 [CHF/h]	Lunedì-Venerdì 00:00-20:00 20:00-24:00 [CHF/h]	Sabato 00:00-24:00 [CHF/h]	Domenica 06:00-20:00 [CHF/h]	Domenica 00:00-20:00 20:00-24:00 [CHF/h]	Intervento di picchetto * [CHF/h]
Fascia						
1 Operai generici	47.40	59.25	59.25	59.25	71.10	94.80
2 Operatori artigianali, commerciali o specializzati	54.00	67.50	67.50	67.50	81.00	108.00
3 Operatori tecnici e amministrativi, capi squadra	59.90	74.90	74.90	74.90	89.85	119.80
4 Responsabili tecnici e commerciali	67.40	84.25	84.25	84.25	101.10	134.80
5 Consulenti	76.65	95.80	95.80	95.80	115.00	153.30
6 Capi settore	82.15	102.70	102.70	102.70	123.25	164.30
7 Assistenti e consulenti di Direzione	88.25	110.30	110.30	110.30	132.40	176.50
8 Assistenti e consulenti di Direzione specializzati	95.05	118.80	118.80	118.80	142.60	190.10
9 Vice Direttore	112.20	140.25	140.25	140.25	168.30	224.40
10 Direttore	134.70	168.40	168.40	168.40	202.05	269.40

Veicoli	[CHF/gg]
Autocarro	180.00
Furgone	50.00
Pranzo fuori sede	30.00
Cena fuori sede	30.00
Collazione fuori sede	10.00

* È considerato intervento di picchetto l'intervento d'emergenza (non programmato) al di fuori delle normali fasce di lavoro:
 Normali fasce di lavoro = Lunedì-Venerdì 07:30 - 12:00 e 13:30 - 17:00

Eidgenössische Steuerverwaltung
Administration fédérale des contributions
Amministrazione federale delle contribuzioni



Hauptabteilung Mehrwertsteuer
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto

3003 Bern Il 25 luglio 1995
Eftfingerstrasse 27

☎ 031 / 325 77 81
Telefax 031 / 325 75 61

Ihr Zeichen
Votre signe
Vostro segno

Ihre Nachricht vom
Votre communication du
Vostre comunicazione del

Unsere Zeichen
Notre signe
Nostro segno
315 976 / ANT

R 315 976
3003 Bern

RACCOMANDATA

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
LUGANO E DINTORNI
6933 MUZZANO

Radiazione dal registro dei contribuenti

Gentili signore e egregi signori

Visto alle nostre costatazioni del 19 luglio 1995 abbiamo radiato la vostra ditta dal registro dei contribuenti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni con effetto 01.07.1995. A partire da tale data il vostro numero di contribuente non deve più figurare sulla vostra carta intestata. Nelle vostre fatture non dovrà esser fatta menzione alcuna dell'imposta sul valore aggiunto. Vi rimandiamo all'art. 61 cpv. 1, lett. d ed e OIVA.

In allegato vi trasmettiamo un **formulario speciale** per l'annuncio delle cifre d'affari imponibili, che alla data di radiazione non erano ancora state dichiarate e imposte, e sui beni d'investimento che avete in stock sui quali avete effettuato delle prestazioni, che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Nel caso in cui non aveste nulla da dichiarare e importe, una semplice annotazione è sufficiente; in ogni caso tale formulario deve esserci ritornato firmato.

Vi ricordiamo che fino alla data di radiazione tutti i rendiconti trimestrali devono esserci ritornati. Devono esserci ritornati anche quelli che eventualmente figurano ancora mancanti. Se durante tali trimestri non avete realizzato alcuna cifra d'affari, i rendiconti sono da compilare a "zero".

Resta riservato un controllo dei vostri rendiconti presso la vostra sede. A tale scopo vi facciamo rilevare che tutte le registrazioni contabili e gli altri documenti (corrispondenze, ecc.) relativi alle cifre d'affari conseguite, devono essere conservati per un periodo di 6 anni successivi alla data di radiazione (art. 47 cpv. 2 OIVA), rimane riservato quanto stabilito dall'art. 962 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni.

Con la massima stima.

DIVISIONE REVISIONI

Sezione iscrizioni e radiazioni


E. Kurt

Allegati:
Form. n. 711 + 512

_LMWST_N°.715/10.94

CONVENZIONE
(MANDATO DI GESTIONE)

* * *

Tra il

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI, 6934 Bioggio
(rappresentato dal Presidente della Delegazione Consortile, Signor Luigi Pedrazzini e dal Direttore,
Signor Laurent Kocher)

di seguito “**CDALED**”

e il

Comune di Lugano , 6900 Lugano
(rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco arch. dipl. ETH Giorgio Giudici e dal
Segretario lic. jur. Mauro Delorenzi)

di seguito “**LUGANO**”

Premessa:

- con decisione 14 dicembre 2006 la SEL, Dipartimento delle istituzioni (Divisione degli interni) ha approvato lo Statuto del Consorzio depurazione acque Lugano e Dintorni (CDALED) che ha quale scopo quello di progettare, costruire e gestire impianti di smaltimento e depurazione delle acque residuali e il trattamento dei fanghi nel comprensorio descritto nell’art. 1 dello Statuto;

- il Comune di Lugano è proprietario di diversi tratti di canalizzazioni situate sul proprio territorio comunale, le cui acque reflue vengono convogliate nelle canalizzazioni consortili di proprietà del CDALED;

- il Comune di Lugano è membro del CDALED e partecipa finanziariamente a spese e investimenti, secondo la chiave di riparto attualmente in vigore, in ragione del 51.402%;
- in considerazione delle conoscenze tecniche, organizzative e amministrative (cosiddetto “*know-how*”), nonché delle strutture di cui dispone il CDALED per la gestione dell’impianto di depurazione delle acque e della sua rete di adduzione;
- fatto tesoro dell’esperienza di collaborazione messa volontariamente in atto dalle parti negli ultimi anni, segnatamente dell’attribuzione al CDALED dell’incarico di eseguire la manutenzione ordinaria di alcuni tratti di canalizzazioni comunali situate nella frazione di Caprino (Insero A);
- richiamate le decisioni del Consiglio Consortile e del Consiglio Comunale, con le quali è stata approvata la presente convenzione e sono stati conferiti i necessari poteri di rappresentanza alle persone incaricate di sottoscriverla;

tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

Art. 1 Scopo

Scopo della presente convenzione è quello di regolamentare la collaborazione tra il CDALED e LUGANO, segnatamente il conferimento al Consorzio dell’incarico di eseguire la manutenzione della rete principale di adduzione della Città di Lugano - incluse le opere speciali (come per es. le stazioni di pompaggio, compresa quella di San Rocco in comproprietà con il Comune di Campione d’Italia) - limitatamente all’impianto di Caprino (Insero A), nei modi e nelle forme descritti qui di seguito, in modo da garantirne, compatibilmente con lo stato delle strutture al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione, un funzionamento ottimale.

Nella definizione delle rispettive competenze e compatibilmente con i compiti di gestione delegati, il presente accordo lascia agli organi di LUGANO le decisioni politiche strategiche e di carattere finanziario di sua competenza.

In assenza di particolari e puntuali specifiche, negli articoli che seguono lo svolgimento dei compiti affidati al CDALED verrà in generale definito quale “*incarico di manutenzione*”.

Art. 2 Inizio e durata dell'incarico di manutenzione

L'inizio dell'incarico di manutenzione è fissato a far tempo dal **1. gennaio 2012**. Restano riservati eventuali impedimenti dovuti al perfezionamento degli aspetti formali e procedurali che dovessero interferire con l'avvio e/o lo svolgimento dell'incarico di manutenzione, nel qual caso il CDALED non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti o altri inconvenienti, nonché per eventuali danni agli impianti e/o a terzi che dovessero derivare da tali impedimenti.

L'incarico di manutenzione avrà una durata iniziale di cinque anni e si rinnoverà tacitamente per ulteriori cinque anni qualora nessuna delle parti dovesse intimare disdetta, con preavviso di sei mesi, entro la prima scadenza (e così di seguito).

Art. 3 Oggetto e stato delle strutture

Con la presente convenzione, LUGANO delega al CDALED la responsabilità della manutenzione dell'impianto di Caprino.

La rete di adduzione e le relative opere speciali sono state fatte oggetto di esame visivo da parte del personale tecnico del CDALED. Il relativo referto (Inserito A) serve quindi quale base di riferimento per definire l'estensione e le componenti tecniche dell'impianto di Caprino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 4 Responsabilità**a) Eventi riconducibili all'attività antecedente all'entrata in vigore della presente convenzione**

Il CDALED declina ogni responsabilità per malfunzionamenti o danni agli impianti e a terzi che dovessero verificarsi prima dell'avvio della collaborazione stabilita in forza della presente convenzione.

Le parti si danno atto che, al momento della sottoscrizione del presente atto, non vi sono contenziosi o altre vertenze aperti o preannunciati verso chicchessia. Qualora eventuali contenziosi riconducibili al precedente periodo di attività in seno all'impianto di Caprino dovessero essere proposti dopo la firma della presente convenzione, LUGANO (con il Comune di Campione d'Italia per la stazione di pompaggio San Rocco) se ne assumerà piena ed esclusiva responsabilità.

b) Eventi riconducibili all'attività svolta dal CDALED in forza della presente convenzione

Sia LUGANO sia il CDALED dispongono delle necessarie coperture assicurative di responsabilità civile.

Resta riservato il regime di responsabilità aquiliana, per colpa diretta (intenzionale o per negligenza) di collaboratori e ausiliari, nel qual caso sia il CDALED che il Comune di Lugano si riservano di procedere, congiuntamente o individualmente, per far valere eventuali diritti di regresso.

c) Eventi che si verificano dopo la scadenza della convenzione

Per eventi dannosi arrecati a terzi o all'impianto di Caprino riconducibili all'operato o all'omissione del CDALED che si verificheranno dopo la scadenza della convenzione, il CDALED verrà ritenuto responsabile, a meno che non venga provato che l'intervento (o l'omissione) all'origine del danno sia stato eseguito a regola d'arte e che sia stata adoperata tutta la diligenza richiesta dalle circostanze (o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza), rispettivamente che il danno sia riconducibile ad un intervento esclusivo di terzi, oppure per caso fortuito o di forza maggiore.

d) Conformità dell'impianto di Caprino

LUGANO si impegna a garantire la conformità dell'impianto di Caprino per tutta la durata della collaborazione, in particolare giusta i disposti della Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e dell'Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Omach).

Art. 5 Modalità dell'incarico di manutenzione

La collaborazione di manutenzione comprende i seguenti settori:

- a) manutenzione dell'impianto di Caprino (art. 6)
- b) gestione materiali di manutenzione (art. 7)
- c) sorveglianza ed interventi di picchetto (art. 8).

Art. 6 Manutenzione dell'impianto di Caprino

La manutenzione ordinaria dell'impianto di Caprino è affidata esclusivamente al CDALED, che potrà far capo ai propri collaboratori o a collaboratori esterni. Ogni intervento verrà fatturato in applicazione del tariffario concordato tra le parti (cfr. art. 9 *infra* e inserti annessi).

Qualora la spesa prevedibile per un singolo intervento superi l'importo di CHF 5'000.-, lo stesso verrà considerato quale manutenzione straordinaria. In tal caso, il CDALED è tenuto a presentare una richiesta di credito al Municipio di Lugano per approvazione (Inserti B e C). Resta anche in tal caso riservata, qualora si verifichi una situazione di emergenza o di urgenza, la possibilità d'intervento immediato e successiva richiesta di ratifica.

Art. 7 Gestione materiali di manutenzione.

La gestione dei materiali di manutenzione avverrà, a cura e competenza di CDALED, in consonanza con quanto descritto nella tabella di cui all'Inserito D. Oltre il limite di spesa di CHF 5'000.- per fornitura occorre l'approvazione preliminare da parte del Municipio di Lugano.

Art. 8 Sorveglianza e intervento di picchetto

La sorveglianza del buon funzionamento dell'impianto di Caprino è garantita dal personale CDALED tramite controlli visivi regolari delle infrastrutture e un sistema di telegestione con segnalazione dei guasti. In caso di malfunzionamento rilevato dal sistema di telegestione, il CDALED si impegna, per il tramite del proprio servizio di picchetto, a verificare entro 3 ore, sulla base dei dati disponibili forniti dal sistema di telegestione, la natura del difetto e decidere le modalità di intervento.

Ogni intervento di picchetto o d'emergenza verrà fatturato in applicazione del tariffario concordato tra le parti e considerato quale parte integrante della presente convenzione (cfr. art. 9 *infra*).

Art. 9 Corrispettivi, prezzi, tariffari

Tutte le spese di manutenzione ordinaria, di carattere finanziario o amministrativo, connessi con la manutenzione dell'impianto di Caprino, così come tutti gli oneri derivanti dalla proprietà delle

strutture, sono a carico del Comune di Lugano, il quale, a titolo di contropartita per i servizi offerti e per i compiti assegnati in forza della presente convenzione, verserà allo CDALED i corrispettivi seguenti:

a) Corrispettivo forfettario

per la manutenzione ordinaria dell'impianto Caprino, CHF 30'000.- annui (cfr. inserto E).

b) Corrispettivi variabili

Gli interventi di picchetto o di emergenza, così come tutte le prestazioni che esulano dalle normali operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto di Caprino (e quindi non comprese nel corrispettivo forfettario, cfr. precedente lit. a), verranno fatturati sulla base del tariffario annesso sub Inserto F.

Il tariffario è valevole per un anno e potrà essere unilateralmente modificato, con preavviso di tre mesi e previa ratifica da parte del Municipio di Lugano, da parte di CDALED. La mancata ratifica costituisce valido motivo di risoluzione immediata della presente convenzione.

Art. 10 Investimenti

Tutti gli investimenti di carattere ordinario e straordinario concernenti la rete d'adduzione sono a carico del Comune di Lugano (congiuntamente al Comune di Campione d'Italia per la stazione di pompaggio di San Rocco).

Art. 11 Aspetti contabili e IVA

I corrispettivi previsti all'art. 9 e tutti gli importi fatturati dal CDALED al Comune di Lugano per l'esecuzione dei compiti previsti dalla presente convenzione non sono sottoposti a IVA, in quanto prestazioni destinate ad ente pubblico (Inserto G). Qualora il consorzio dovesse diventare contribuente IVA, gli importi relativi alle presente convenzione saranno se del caso conseguentemente assoggettati all'IVA.

Art. 12 Delega di competenze alla Delegazione Consortile e al Municipio

Con l'approvazione della presente convenzione, il Consiglio consortile del CDALED e il Consiglio Comunale della Città di Lugano, attribuiscono alla Delegazione consortile e al Municipio la competenza di negoziare e adattare i criteri finanziari e i tariffari previsti ai precedenti punti 6-9, rispettivamente nelle tabelle e nei tariffari annessi, entro un margine di diminuzione/aumento del 25%.

Art. 13 Foro e diritto applicabile, clausola arbitrale

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si applica il diritto svizzero.

Divergenze, contestazioni o litigi che dovessero sorgere nell'interpretazione, nell'applicazione e nell'esecuzione della presente convenzione, saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale.

Detto collegio arbitrale sarà composto di due membri, designati uno ciascuno dalle parti, e da un presidente. Il presidente avrà anche qualità di arbitratore, ovvero dovrà possedere conoscenze tecniche specifiche, con particolare riguardo alle caratteristiche della vertenza sottoposta al giudizio del collegio arbitrale. Il presidente/arbitratore sarà designato dai due membri prescelti dalle parti e, in caso di mancata intesa, egli verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

La procedura sarà liberamente stabilita dal collegio arbitrale, applicando per analogia (e per quanto necessario) il CPC-CH. Il lodo è inappellabile, fatti salvi i rimedi straordinari previsti dal CPC-CH. Sono in ogni caso riservate le competenze attribuite dalle leggi alle Autorità superiori.

Art. 14 Accessibilità all'impianto di Caprino

Il Comune di Lugano è responsabile per i contatti con i proprietari dei terreni privati dove sono posizionate le condotte e le infrastrutture oggetto della presente convenzione. Sarà cura del Comune prendere i necessari accordi e/o stipulare le necessarie convenzioni con i proprietari, atti a consentire sia l'accesso pedonale l'eventuale accesso alle proprietà via lago. Il Consorzio non potrà in alcun caso essere tenuto per responsabile per la mancata manutenzione a causa di problemi di accessibilità alle infrastrutture o ai fondi.

Art. 15 Approvazione dei rispettivi CC e ratifica da parte dell'autorità cantonale

La presente convenzione è sottoposta per approvazione al Consiglio Consortile del CDALED e al Consiglio Comunale di Lugano e, siccome avente per oggetto mansioni che (anche se temporaneamente) esulano dagli scopi originari definiti nello statuto del CDALED, anche al Consiglio di Stato, come autorità di vigilanza.

La presente convenzione è allestita e sottoscritta in tre esemplari, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Bioggio / Lugano, ... **gennaio 2012**

PER IL CDALED

LA DELEGAZIONE CONSORTILE

PER IL COMUNE DI LUGANO

IL MUNICIPIO

.....
 Luigi Pedrazzini Laurent Kocher Arch.dipl. ETH G. Giudici lic. jur. M. Delorenzi


Approvata dal Consiglio Consortile del CDALED il

Approvata dal Consiglio Comunale di Lugano il


Ratifica da parte del Consiglio di Stato decretata in **data**

Allegati:


- inserto A: planimetria impianto Caprino;
- inserto B: intervento di manutenzione personale CDALED;
- inserto C: intervento di manutenzione straordinaria di personale e/o materiale da terzi;
- inserto D: acquisto materiali di manutenzione;
- inserto E: calcolo costi manutenzione ordinaria;
- inserto F: tariffario;
- inserto G: lettera AFC.




Intervento di manutenzione straordinaria di personale CDALED



Intervento di manutenzione straordinaria di personale e/o materiale da terzi





Calcolo costo manutenzione ordinaria

		[CHF]
Lavori previsti ogni	2 settimane	
Controllo bacino, prodotto antigrasso e stazioni di pompaggio (1 operaio e 1 furgone)		1'446.00
Lavori previsti ogni	2 mesi	
Manutenzione Bacini (1 autocarro e 2 operai da terzi + 1 furgone e 1 operaio)		6'270.00
Lavori previsti ogni	6 mesi	
Manutenzione Stazioni pompaggio (1 Autocarro, 2 operai e 1 Zattera)		6'882.40
Spese ricorrenti		
Abonamento Swisscom		6'240.00
Enzimi anti grasso		5'400.00
Spese amministrative e arrotondamento		3'761.60
TOTALE		30'000.00

Convenzione CDALED - Città di Lugano: Impianto Caprino



Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni

INSERTO F

Tabella tariffe orarie per l'anno 2011	Lunedì-Venerdì 06:00-20:00 [CHF/h]	Lunedì-Venerdì 00:00-20:00 20:00-24:00 [CHF/h]	Sabato 00:00-24:00 [CHF/h]	Domenica 06:00-20:00 [CHF/h]	Domenica 00:00-20:00 20:00-24:00 [CHF/h]	Intervento di picchetto * [CHF/h]
Fascia						
1 Operai generici	47.40	59.25	59.25	59.25	71.10	94.80
2 Operatori artigianali, commerciali o specializzati	54.00	67.50	67.50	67.50	81.00	108.00
3 Operatori tecnici e amministrativi, capi squadra	59.90	74.90	74.90	74.90	89.85	119.80
4 Responsabili tecnici e commerciali	67.40	84.25	84.25	84.25	101.10	134.80
5 Consulenti	76.65	95.80	95.80	95.80	115.00	153.30
6 Capi settore	82.15	102.70	102.70	102.70	123.25	164.30
7 Assistenti e consulenti di Direzione	88.25	110.30	110.30	110.30	132.40	176.50
8 Assistenti e consulenti di Direzione specializzati	95.05	118.80	118.80	118.80	142.60	190.10
9 Vice Direttore	112.20	140.25	140.25	140.25	168.30	224.40
10 Direttore	134.70	168.40	168.40	168.40	202.05	269.40

Veicoli	[CHF/gg]
Autocarro	180.00
Furgone	50.00
Pranzo fuori sede	30.00
Cena fuori sede	30.00
Collazione fuori sede	10.00

* È considerato intervento di picchetto l'intervento d'emergenza (non programmato) al di fuori delle normali fasce di lavoro:
 Normali fasce di lavoro = Lunedì-Venerdì 07:30 - 12:00 e 13:30 - 17:00

Eidgenössische Steuerverwaltung
Administration fédérale des contributions
Amministrazione federale delle contribuzioni



Hauptabteilung Mehrwertsteuer
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto

3003 Bern Il 25 luglio 1995
Eftfingerstrasse 27

☎ 031 / 325 77 81
Telefax 031 / 325 75 61

Ihr Zeichen
Votre signe
Vostro segno

Ihre Nachricht vom
Votre communication du
Vostra comunicazione del

Unsere Zeichen
Notre signe
Nostro segno
315 976 / ANT

R 315 976
3003 Bern

RACCOMANDATA

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
LUGANO E DINTORNI
6933 MUZZANO

Radiazione dal registro dei contribuenti

Gentili signore e egregi signori

Visto alle nostre costatazioni del 19 luglio 1995 abbiamo radiato la vostra ditta dal registro dei contribuenti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni con effetto 01.07.1995. A partire da tale data il vostro numero di contribuente non deve più figurare sulla vostra carta intestata. Nelle vostre fatture non dovrà esser fatta menzione alcuna dell'imposta sul valore aggiunto. Vi rimandiamo all'art. 61 cpv. 1, lett. d ed e OIVA.

In allegato vi trasmettiamo un **formulario speciale** per l'annuncio delle cifre d'affari imponibili, che alla data di radiazione non erano ancora state dichiarate e imposte, e sui beni d'investimento che avete in stock sui quali avete effettuato delle prestazioni, che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Nel caso in cui non aveste nulla da dichiarare e importre, una semplice annotazione è sufficiente; in ogni caso tale formulario deve esserci ritornato firmato.

Vi ricordiamo che fino alla data di radiazione tutti i rendiconti trimestrali devono esserci ritornati. Devono esserci ritornati anche quelli che eventualmente figurano ancora mancanti. Se durante tali trimestri non avete realizzato alcuna cifra d'affari, i rendiconti sono da compilare a "zero".

Resta riservato un controllo dei vostri rendiconti presso la vostra sede. A tale scopo vi facciamo rilevare che tutte le registrazioni contabili e gli altri documenti (corrispondenze, ecc.) relativi alle cifre d'affari conseguite, devono essere conservati per un periodo di 6 anni successivi alla data di radiazione (art. 47 cpv. 2 OIVA), rimane riservato quanto stabilito dall'art. 962 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni.

Con la massima stima.

DIVISIONE REVISIONI

Sezione iscrizioni e radiazioni

E. Kurt


Allegati:
Form. n. 711 + 512

LMWST N. 715/10.94